

PROC. N. XXXXXX R.G.Trib.

Proc. N. XXXXX R.G.N.R.



Il Tribunale di Milano

Sezione V penale

Composto da

Dr.ssa Elisabetta CANEVINI Presidente

Dr.ssa Maria Pia BIANCHI Giudice

Dr.ssa Vincenza PAPAGNO Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull'istanza di acquisizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato _____, per irripetibilità del suo esame testimoniale, ex art. 512 cpp, presentata dal Pm all'udienza del 23.03.2023;

vista la relazione depositata dalla difesa di parte civile il 10.05.2023, redatta dalla Psichiatra dr.ssa _____;

sentite le parti all'odierna udienza che si sono richiamate a quanto già espresso in precedenza;

preso atto che la difesa ha richiesto valutarsi ai fini della presente decisione copie di immagini tratte da profili social che ha quindi sottoposto all'attenzione del collegio

OSSERVA

Risulta dagli atti che _____ è invalida civile al 100% e, sin dalla prima adolescenza, ha manifestato segni conseguenti a trauma da abbandono (è figlia adottiva), e profili di disturbo della personalità sino alla diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità di tipo impulsivo, formulata presso il CPS dell'ASST Santi Paolo e Carlo;

osservato che, già in questo quadro, sono emersi comportamenti autolesivi;

rilevato, ancora, che successivamente al giugno 2018 (dopo i fatti qui in corso di accertamento), la giovane ha riattivato i contatti con il CPS che tuttavia non manteneva stabilmente, proseguendo ad ogni modo le visite con la psichiatra dr.ssa _____ e con lo psicologo dr. _____; per poi riprendere i contatti col servizio alla fine del 2019; dalla relazione in data 17.05.2021 emerge che nel periodo indicato "la pz. ha alternato fasi di importante chiusura e ritiro con sospensione di ogni tipo di attività ed interesse, trascorrendo il tempo isolata in camera con umore deflesso e verbalizzati propositi suicidari, rifiutando la presenza dei genitori non tollerando tuttavia la separazione da loro per poche ore",

che nell'agosto 2020 si verificava un episodio di agitazione psicomotoria e ideazione anticonservativa, durante una vacanza con i genitori, cui seguiva ricovero in TSO presso l'SPDC di Novi Ligure. Dopo le dimissioni si riacutizzava la sintomatologia sino a rendere impossibile la gestione al domicilio, tanto che l'08.10.2020 si attivava nuovo ricovero in TSO presso l'Ospedale San Paolo cui seguiva trasferimento presso la clinica Villa Cristina e successivo inserimento in centro diurno Città del Sole.

In parallelo nei periodi indicati, si riscontrava abuso di alcolici e ricorrenti richiami a gesti autolesivi.

E' ancora documentato che, dopo nuovo ricovero presso Villa Rosa, il 26.04.2022, _____ veniva trasferita presso la comunità San Francesco di Ravenna, ove si trova tuttora. La psichiatra dr.ssa _____ il 31.05.2022 attestava che era in corso percorso riabilitativo e precisava che la paziente "è affetta da grave disturbo di personalità borderline di basso funzionamento (significa che ha tratti psicotici); non è in grado di partecipare a un evento così traumatico in tribunale".

Quadro che veniva più di recente ribadito dalla dr.ssa _____ (relazione 07.04.2023) : "la paziente ha un quadro ascrivibile a Disturbo Bordeline di Personalità (F60.3) e Disturbo da Uso di Alcol (F20.10). La paziente mostra un quadro clinico che alterna momenti di maggiore compenso clinico ad altri in cui è presente impulsività, labilità emotiva e comportamenti disfunzionali. Il quadro spesso risente degli eventi esterni. Il quadro clinico mostrato dalla paziente risulta ancora instabile e non è possibile, alla luce di quanto descritto, effettuare una previsione di quando la paziente potrà mostrare una condizione clinica compatibile con la partecipazione a un'udienza in tribunale. Si ricorda infatti che la partecipazione all'udienza potrebbe elicitare in lei dei vissuti traumatici che risultano ancora non elaborabili e che metterebbero a rischio il suo percorso riabilitativo".

Ritenuto che _____ sia in condizione di particolare vulnerabilità da collegarsi non soltanto alla tipologia di reato oggetto del presente procedimento, ma anche al quadro di significativa labilità emotiva conseguente alla sua condizione psicofisica;

ritenuto che la condizione psicofisica della persona offesa sia tale da costituire un serio e concreto ostacolo alla possibilità di sottoporla ad esame testimoniale, atteso che tale attività le causerebbe, come ampiamente documentato in atti, una condizione di fragilità tanto intensa da poter scatenare gesti autolesivi anche estremi e da condizionare in termini drastici il faticoso percorso riabilitativo e di sostegno cui è da tempo sottoposta;

ricordato che la stessa pendenza del procedimento (che purtroppo si protrae da alcuni anni) è di per sé causa di sollecitazione e disagio per la persona offesa e che si impone di garantire una più celere concentrazione della trattazione;

ritenuto che la doverosa attenzione per i diritti difensivi non può estendersi ad una indeterminata attesa del miglioramento delle condizioni psicofisiche della persona offesa, tanto più ricordato che la dr.ssa _____ ha espressamente evidenziato che non è allo stato possibile formulare una prognosi sulla possibilità di un effettivo miglioramento delle condizioni della persona offesa, peraltro invalida civile al 100%;

ritenuto, pertanto, che la valutazione della impossibilità sopravvenuta di procedere all'esame della persona offesa deve basarsi sul quadro descritto nell'attualità e esprimersi anche in vista di una ragionevole determinazione dei tempi processuali;

ricordato che le fonti sovranazionali (convenzione di Istanbul e convenzione vittime 2012) impongono di garantire che dal processo non derivino ulteriori conseguenze negative per la persona offesa che non siano indispensabili all'accertamento del fatto;

osservato che le immagini oggi sottoposte dalla difesa all'attenzione del collegio sono, in primo luogo, prive di indicazioni sulla provenienza, sull'epoca della loro eventuale formazione e sulla effettiva riconducibilità ad una attività di pubblicazione concretamente svolta dalla persona offesa, cosicché ne è difficoltosa la valutazione ai presenti fini;

rilevato, ad ogni modo, anche laddove si volesse ritenere che esse siano effettivamente riconducibili alla persona offesa, che paiono inconferenti rispetto al tema qui in esame, atteso che esse nulla aggiungono in ordine ai profili di conoscenza sulla patologia dalla quale la p.o. è affetta e sulle possibili conseguenze della stessa in relazione al suo esame testimoniale;

richiamato l'indirizzo della Suprema Corte sul punto, laddove ha chiarito che "dà luogo ad una situazione di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, con conseguente ammissibilità della lettura delle dichiarazioni predibattimentali, il grave pericolo per l'incolumità fisica o psichica di un teste, non prevedibile al momento della sua assunzione quale persona informata sui fatti (nella specie, una minore, vittima di violenza sessuale commessa dal padre, dopo l'arresto di quest'ultimo aveva tentato più volte il suicidio nel processo di rievocazione e rielaborazione degli abusi subiti, oggetto

di precedenti dichiarazioni rese alla P.G due anni prima del processo, quando ancora il familiare era in stato di libertà). Cass. Sez. 3 n. 4404 del 05.11.2009.

Osservato, inoltre, che alla luce di un giudizio prognostico formulato con la cosiddetta prognosi postuma (Cass. Sez. 5 n. 4945 del 20.01.2021), la irripetibilità dell'esame testimoniale della persona offesa non poteva essere concretamente prevedibile e prospettabile all'epoca del fatto, considerato che la giovane ha manifestato profili di ingravescenza delle sue condizioni di salute in epoca successiva ai fatti e che il processo si è protratto in tempi mediamente più lunghi del consueto, anche a causa dell'emergenza sanitaria intervenuta in corso di trattazione.

ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra richiamato, che sussistano le condizioni di cui all'art. 512 cpp

DISPONE

L'acquisizione tramite lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa _____ nelle indagini preliminari e procedersi oltre

Milano, 11.05.2023

La Presidente

le giudici